



COMUNE DI MONTANARO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Mattoetti n. 13 – 10017 Montanaro (TO)

Tel 011-9160102 – Fax 011-9193035

E-mail: segreteria@comunemontanaro.it

DECRETO N. 5

DEL 16.05.2017

NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER IL TRIENNIO 2017-2020.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

Premesso che:

- In data 28.05.2001 è stato emanato il D.P.R. n. 311 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18,19,20 e 35, allegato 1 della L. n. 50/1999);
- L'art. 4 del predetto D.P.R. ha introdotto delle modifiche al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635 del 0605.1940, sostituendo gli originari art. 141 e 142, con i nuovi articoli 141, 141 bis e 142;
- In particolare l'art. 141, nell'individuare le competenze specifiche della Commissione di vigilanza con riferimento all'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S. ha previsto la semplificazione dei procedimenti per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, stabilendo che le verifiche e gli accertamenti, già di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, siano sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o nell'albo dei geometri, nella quale si attesti la rispondenza del locale e dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno;
- Il successivo art. 141 ha disposto testualmente quanto segue: “Salvo quanto previsto dall'art. 142 la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
 - a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 06.10.1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti;

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli, e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo”;

Dato atto della avvenuta scadenza della precedente Commissione e ritenuto pertanto, utile e necessario procedere alla nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

Preso atto che l'esperto in elettrotecnica era il Sig. PRONO Marco – dipendente del Comune di Montanaro – dal 01.11.2016 risulta essere persona ritirata dal lavoro e quindi si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico ad un professionista esterno da parte del Responsabile del Settore competente;

Presa visione della comunicazione trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Settimo Torinese, in data 15.07.2002, prot. n. 7280, con la quale si richiede di inserire nell'atto di nomina della Commissione, con riferimento al rappresentante dell'organo sanitario pubblico previsto dalla norma, la dizione generale di “Dirigente medico del Servizio di Igiene Pubblica o suo delegato”, e non un nominativo specifico, in quanto l'organizzazione del servizio medesimo prevede la partecipazione a turno dei medici incaricati;

Considerato che la Commissione Comunale di Vigilanza rimane in carica per anni tre e quindi per il periodo 2017-2020;

NOMINA

Nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 141 bis del regolamento del testo unico R.D. n. 773 del 18.6.1931, approvato con R.D. n. 635 del 6.05.1940, **la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, che risulterà così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico del Servizio di Igiene Pubblica o suo delegato individuato dall'A.S.L.7 ora TO4 – Dipartimento di Prevenzione – Settimo Torinese;
- d) Responsabile del Settore Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Esperto di elettrotecnica o suo delegato;

STABILISCE

Le seguenti norme sul funzionamento della Commissione in oggetto:

- 1) La Commissione è convocata dal Responsabile del Procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta o il

sopralluogo. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. In casi eccezionali di urgenza il termine può essere ridotto fino a 24 ore e la convocazione può essere effettuata anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi; delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale.

- 2) Le deleghe previste al punto 1, lettere b) e d) devono essere conferite con atto scritto.
- 3) Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un Agente della Polizia Municipale; di ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale contenente una succinta esposizione dei lavori svolti, la decisione assunta e le eventuali condizioni impartite;
- 4) Il parere deve essere espresso in forma scritta, adottato con l'intervento di tutti i componenti e comunicato al destinatario del provvedimento finale.
- 5) La Commissione dura in carica tre anni e, venuta a scadere, continua ad operare fino al suo rinnovo.

DISPONE CHE

- Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Prefettura di Torino;
- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale dell'ente.

Il Sindaco
F.to Ing. PONCHIA Giovanni

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, a partire dal giorno 16.05.2017 per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Clelia Paola Vigorito